



BREVE GUIDA SULLA COSTITUZIONE DELLE SOCIETA'

**A cura del Dott. Massimiliano Di Michele
e dell'Avv. Raffaella De Vico**

Società: aspetti legali e fiscali

1. Considerazioni preliminari.
2. Le società di persone.
3. La società semplice.
4. La società in nome collettivo - Snc.
5. La società in accomandita semplice - Sas.
6. I costi per la costituzione di una società di persone.
7. Le società di capitali.
8. La società a responsabilità limitata - Srl.
9. La società in accomandita per azioni - Sapa.
10. La società per azioni - Spa.
11. I costi per la costituzione di una società di capitali.



1. Considerazioni preliminari.

Questa guida vuole essere un utile ausilio per i potenziali soci imprenditori: permette loro, infatti, di comprendere gli aspetti principali relativi alla costituzione della diverse tipologie di società.

E' bene, in primo luogo, precisare che non possiamo dire in assoluto quale sia la soluzione migliore tra le società disciplinate dal codice civile. Vanno a tal fine **esaminati insieme ad un commercialista i molteplici aspetti** che possono far pendere la scelta per una o per l'altra soluzione, come, ad esempio:

- aspetti relativi alla tipologia dell'attività;
- aspetti organizzativi tra i soci;
- aspetti fiscali dei soci;
- aspetti organizzativi dell'attività.

Non si vuole, quindi, annoiare il lettore con considerazioni troppo tecniche che consigliamo, invece, di valutare con un commercialista. Si vuole qui fornire informazioni di base pratiche e chiare.

Nell'ordinamento giuridico italiano esistono le **società di persone** e le **società di capitali**.

Nelle società di persone prevale **l'aspetto contrattuale** e le qualità dei singoli soci sono più rilevanti dei beni conferiti alla società.

Nelle società di capitali, invece, prevale **l'aspetto organizzativo** e viene a crearsi un ente ben diverso e distinto dai contraenti. Le società di capitali sono delle autonome persone giuridiche, soggetti di diritto distinti dai soci che ne fanno parte. Ciò



comporta, ad esempio, che i creditori delle società possano di regola rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale.

Sono società di persone le **società semplici**, le **società in nome collettivo** e le **società in accomandita semplice**; sono società di capitali le **società per azioni**, le **società in accomandita per azioni** e le **società a responsabilità limitata**.

Ricordiamo che alla pagina www.misterfisco.it/faq/faqsocieta.asp si possono consultare le domande più consuete sulla costituzione delle società.

La redazione di Misterfisco si avvale di Commercialisti, Avvocati, Consulenti del lavoro ed Esperti di sicurezza sul lavoro che possono dare un supporto valido e tempestivo a coloro che intendono costituire una società. Inoltre per Roma e Milano possiamo far riferimento anche a dei Notai.

Quindi è possibile richiedere ai professionisti di Misterfisco l'assistenza a tutto tondo per la costituzione di società, fornendo le informazioni necessarie e compilando il form alla pagina <http://www.misterfisco.it/legale/costituzionesocieta.asp>

2. Le società di persone.

Nelle società di persone prevale **l'aspetto contrattuale** e le qualità dei singoli soci sono più rilevanti dei beni conferiti alla società.

Nella disciplina giuridica delle società di persone, è prevista la responsabilità dei soci per la loro gestione nei confronti di creditori e di terzi.

Si classificano in:

- Società semplice (abbreviata con S.s.);
- Società in nome collettivo (abbreviata con Snc);
- Società in accomandita semplice (abbreviata con Sas).



3. La società semplice.

E' la forma più semplice di società.

Si può ricorrere a questa forma sociale per le attività economiche non commerciali.

E' disciplinata dagli articoli dal 2251 al 2290 del codice civile.

La società semplice costituisce il modello base di regolamentazione per tutte le società di persone. Vi sono, poi, delle norme specifiche che si applicano alle società in nome collettivo ed alle società in accomandita semplice.

Il contratto sociale nelle società semplici non è soggetto a particolari forme, né a pubblicità. Una particolare forma dovrà essere osservata solo nell'ipotesi in cui quella forma sia richiesta dalla legge per la natura dei beni conferiti (es. forma scritta per il conferimento della proprietà di beni immobili).

Se i conferimenti non sono determinati nel contratto sociale, si presume che i soci siano obbligati, in parti uguali tra loro, a conferire tutto quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.

L'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci, disgiuntamente dagli altri, salvo diversa pattuizione. La rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore, salvo che sia diversamente previsto nel contratto.

Si presume che a ciascun socio spetti una parte dei guadagni e delle perdite della società proporzionale al conferimento operato dal socio medesimo.

Le obbligazioni sociali possono essere fatte valere dai creditori prima di tutto sul patrimonio sociale. Inoltre, **rispondono delle obbligazioni sociali personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società** (ossia i soci muniti del potere di rappresentanza) **e, salvo patto contrario** (che deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei), **gli altri soci**.



4. La società in nome collettivo - Snc.

La società in nome collettivo, o Snc, è disciplinata dagli articoli dal 2291 al 2312 del codice civile, e, per le questioni non disciplinate specificamente, è regolata dalla normativa prevista per le società semplici.

L'amministrazione della società può essere in forma congiunta (ossia gli atti vengono firmati da tutti i soci) o disgiunta (ossia ogni socio può compiere atti autonomamente).

Nelle società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. L'eventuale patto contrario non ha effetto di fronte ai terzi.

Il creditore particolare del socio non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore finché dura la società. Ciò a differenza di quanto avviene nelle società semplici. Sussiste, infatti, nelle società in nome collettivo una maggiore intensità del vincolo di destinazione del patrimonio rispetto alle società semplici.

5. La società in accomandita semplice - Sas.

La società in accomandita semplice, o Sas, è disciplinata dagli articoli dal 2313 al 2324 del codice civile.

Le società in accomandita semplice sono caratterizzate dalla presenza di due categorie di soci:

- i soci accomandatari che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali ed



- i soci accomandanti che rispondono limitatamente alla quota di capitale conferito.

I soci accomandatari sono gli unici soci che all'interno delle società in accomandita semplice possono esercitare il potere di amministrazione.

I soci accomandanti, invece, non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, salvo che abbiano una specifica procura per singoli affari. Il mancato rispetto di questo divieto (cosiddetto divieto di immistione) determina la perdita del beneficio della responsabilità limitata nei confronti dei terzi.

6. I costi per la costituzione di una società di persone.

Il costo per la costituzione di una società di persone è un aspetto che viene sempre preso in considerazione dall'imprenditore nella fase della scelta del tipo di società da costituire. Per questo motivo, si vogliono qui fornire informazioni specifiche in relazione alla costituzione di una Snc o di una Sas.

I due tipi di società hanno costi abbastanza simili.

L'imprenditore dovrà sostenere i seguenti costi:

- onorario notarile e spese accessorie per la costituzione;
- spese per l'iscrizione della società nel Registro delle imprese.

L'apertura della partita Iva presso l'Agenzia delle Entrate non ha costo, se non quello dell'onorario del professionista qualora ci si avvalga di questi (consigliato).



Si ricorda che sull'onorario del notaio è necessario effettuare una ritenuta, ossia trattenere parte del compenso e versarla al fisco nei tempi e nei modi dovuti. Sarà compito del commercialista spiegare all'imprenditore come procedere.

Quando un imprenditore voglia avere un preventivo, per non incorrere in errori di valutazione, quindi, deve considerare sia le competenze notarili, sia la ritenuta da versare, sia le spese per l'iscrizione al Registro delle Imprese.

Le società necessitano di un valido supporto fiscale, legale e notarile sia nella fase precedente alla costituzione sia successivamente alla costituzione.

Per questo motivo Misterfisco è dotato di una redazione composta da Commercialisti, Avvocati, Consulenti del lavoro, Esperti di sicurezza sul lavoro. Infine l'imprenditore può ricevere assistenza notarile tramite Notai di Roma e Milano nonché può ricevere un piano hosting internet per il tramite la partnership con una società informatica.

Per richiedere l'**assistenza** e la **consulenza** di Misterfisco sulla costituzione di una Snc o di una Sas, oppure semplicemente per un **preventivo**, fornisca alla redazione di Misterfisco le informazioni necessarie, compilando il form alla pagina <http://www.misterfisco.it/legale/costituzionesocieta.asp>

7. Le società di capitali.

Nelle società di capitali, invece, prevale l'**aspetto organizzativo** e viene a crearsi un ente ben diverso e distinto dai contraenti. Le società di capitali sono delle autonome persone giuridiche, soggetti di diritto distinti dai soci che ne fanno parte. Ciò comporta, ad esempio, che i creditori delle società possano di regola rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale.

Le forme previste per le società di capitali sono:

- la società a responsabilità limitata – Srl;
- la società in accomandita per azioni – Sapa;



- la società per azioni – Spa.

8. La società a responsabilità limitata – Srl.

La società a responsabilità limitata, o Srl, è disciplinata dagli articoli dal 2462 al 2483 del codice civile.

Nelle società a responsabilità limitata **per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.**

L'ammontare del **capitale sociale non può essere inferiore a diecimila euro**, ed è suddiviso in quote, e non azioni.

Prima della costituzione, è necessario versare il 25% del capitale presso una banca che rilascia una ricevuta che va presentata al Notaio in sede di costituzione. Una volta costituita la società, l'amministratore può ritirare questo 25% di capitale e versarlo nella cassa sociale.

Può essere costituita anche in forma di società unipersonale ossia con un socio unico. In questa fattispecie va versato in banca, prima della costituzione, l'intero capitale sociale.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci con decisione presa dai soci. Gli amministratori hanno anche la rappresentanza generale della società.

Gli organi della società sono:

- l'amministratore o il consiglio di amministrazione;
- l'assemblea dei soci;
- il collegio sindacale (obbligatorio solo qualora si superino alcuni requisiti).



9. La società in accomandita per azioni - Sapa.

La società in accomandita per azioni, o Sapa, è disciplinata dagli articoli 2452 al 2461 del codice civile.

Nelle società in accomandita per azioni **i soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali**, mentre **i soci accomandanti, come tutti i soci delle società per azioni, sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta.**

Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

I soci accomandatari sono di diritto anche amministratori della società ed hanno gli stessi obblighi degli amministratori delle società per azioni.

Gli organi della società sono:

- l'amministratore o il consiglio di amministrazione, ossia obbligatoriamente i soci accomandatari;
- l'assemblea dei soci;
- il collegio sindacale.

10. La società per azioni - Spa.

La società per azioni, o Spa, costituisce **il modello di riferimento per l'intera categoria delle società di capitali.**

E' disciplinata dagli articoli 2325 al 2451 del codice civile.

Nelle società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.



Le società per azioni devono essere costituite con un **capitale non inferiore a centoventimila euro**. Ha diverse modalità di costituzione; consigliamo di chiedere al commercialista la soluzione più adatta alla situazione concreta.

Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da **azioni**. Ogni azione attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili e del patrimonio risultante dalla liquidazione della società. Ogni azione attribuisce di regola il diritto di voto. Ci sono inoltre altre tipologie di azioni che attribuiscono specifici diritti.

La gestione di una società per azioni spetta esclusivamente all'amministratore o agli amministratori che costituiscono il consiglio di amministrazione, che sarà presieduto da uno dei suoi componenti. L'amministrazione può essere affidata anche a soggetti non soci.

Gli organi della società sono:

- l'amministratore o il consiglio di amministrazione;
- l'assemblea dei soci;
- il collegio sindacale.

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio che è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

11. I costi per la costituzione di una società di capitali.

Considerato che la Srl è il modello di società di capitali a cui si ricorre maggiormente, ed a causa delle troppe specificità degli altri due modelli, preferiamo dare informazioni sulla costituzione di una Srl.

L'imprenditore dovrà sostenere i seguenti costi:



- onorario notarile e spese accessorie per la costituzione;
- spese per l'iscrizione della società nel Registro delle imprese;
- tassa annuale vidimazione dei libri registri sociali di euro 309,87 (o di euro 516,46 per le società con capitale sociale superiore a Euro 516.456,90).

L'apertura della partita Iva presso l'Agenzia delle Entrate non ha costo, se non quello dell'onorario del professionista qualora ci si avvalga di questi (sempre consigliato).

Stesso discorso fatto per le società di persone riguardo alla valutazione dei costi: sull'onorario erogato al notaio è necessario effettuare una ritenuta, ossia trattenere parte del compenso e versarla al fisco nei tempi e nei modi dovuti. Sarà compito del commercialista spiegare all'imprenditore come procedere.

Quando un imprenditore voglia avere un preventivo, per non incorrere in errori di valutazione, quindi, deve considerare sia le competenze notarili, sia la ritenuta da versare, sia le spese per l'iscrizione al Registro delle Imprese.

Nella nostra esperienza, abbiamo riscontrato che alcuni neoimprenditori ritenevano erroneamente che il 25% del capitale da versare prima della costituzione, o addirittura il capitale sociale, fosse un costo. Questo concetto è errato. Il capitale deve rimanere nell'impresa. Il commercialista a cui ci si rivolge saprà spiegare i dettagli tecnici.

Se necessita di consulenza per la costituzione della propria Srl, Spa o Sapa, richiedi l'intervento dei professionisti di Misterfisco, compilando il form alla pagina <http://www.misterfisco.it/legale/costituzionesocieta.asp>

I professionisti di Misterfisco (Commercialisti, Avvocati, Consulenti del lavoro, Esperti in materie di sicurezza sul lavoro), con l'ausilio di alcuni Notai di Roma e Milano e di una società informatica di hosting internet, potranno offrire un servizio ad ampio raggio, soprattutto cercando di fornire la soluzione migliore alle necessità dell'imprenditore.

Articolo pubblicato in data 19 febbraio 2010